

**Sul diniego della richiesta da parte di un Istituto scolastico paritario di modifica della
convenzione per maggior numero di ore di sostegno
(T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, sent. 7 gennaio 2020, n. 68)**

L'eventuale modifica della convenzione, nel senso dell'aumento o della diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, può essere richiesta dal gestore dell'istituto paritario e l'Amministrazione può provvedervi nei soli limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Non vale a scalfire tale assunto, l'argomento di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 413, legge n. 244/2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché il c. 414 dello stesso art. 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave -, dal momento che tali norme - dichiarate illegittime - si riferivano agli istituti scolastici pubblici e non a quelli privati parificati.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2019, proposto da I-OMISSIS-L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via A. Diaz 11;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

a) della prot. n. 0013740 del 7.6.2019 con la quale il Ministero dell'Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha denegato la modifica della convenzione richiesta dall'Istituto paritario ricorrente per ottenere l'incremento delle ore di sostegno; b) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e quindi anche: c) ove occorra, del D.M. n. 278/2019, qualora debba essere interpretato in senso ostativo al riconoscimento dell'istanza della ricorrente.

Nonché per il risarcimento del danno ingiusto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1 – La parte ricorrente, istituto scolastico-OMISSIS- afferma di essere una scuola parificata – paritaria che svolge attività educativa nel settore dell'infanzia e della scuola primaria da oltre 60 anni e rappresenta che, nell'anno scolastico 2019-2020, si sono iscritti diversi alunni bisognevoli di sostegno scolastico, tra cui un alunno, affetto da un disturbo dello spettro autistico, che necessita di assistenza continua.

In ragione di tali circostanze, la parte ricorrente ha chiesto la modifica della convenzione stipulata per il medesimo anno scolastico richiedendo l'inserimento delle ore di sostegno (in atti).

L'istanza era denegata con il provvedimento impugnato per l'assenza di risorse finanziarie.

La parte ricorrente censura tale decisione per violazione di legge e per irragionevolezza in quanto il diritto allo studio dei disabili, riconosciuto come preminente non può essere pregiudicato dalla limitatezza delle risorse come a più riprese affermato dalla Corte Costituzionale a partire dalla Sentenza n. 80/2010; le scuole paritarie, infatti, al pari delle pubbliche, devono accettare ogni iscrizione e devono poter fornire a tutti gli alunni eguali opportunità formative.

2 – Il Ministero intimato eccepisce che la modifica della convenzione è stata richiesta oltre il termine del 31 marzo di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/2008, applicabile anche alle modifiche giuste il rinvio operato ai termini di cui all'art. 3 dall'art. 7 del medesimo D.P.R. Nel merito, viene ribadita l'assenza di risorse che, ai sensi dello stesso art. 7 del D.P.R. 23/2008, impedisce di aggiornare la convenzione con previsioni che comportino maggiori spese (la norma prevede: *“per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui all'articolo 3, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione” ...*).

3 – La questione è stata già affrontata da questo T.A.R. e va rilevato che alcune Sentenze dell'ottava sezione – a cui erano assegnati i ricorsi in materia nell'anno 2013 - hanno accolto i ricorsi in casi analoghi (v. Sent. n. 05117/2018 e 1214/2019).

Diversamente questa Sezione ha assunto un orientamento negativo, rappresentato, tra le altre, dalla Sentenza n. 5127/2018 e dalla Sentenza n. 3089/2016, decisioni dalle quali non vi è ragioni di discostarsi.

Sul piano normativo, l'art.4, comma 1, del citato D.P.R. n. 9 gennaio 2008 n.23 (poi ripreso dai vari decreti ministeriali attuativi, relativi ai singoli anni scolastici) prevede che alle scuole primarie paritarie convenzionate sia assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

- a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
- b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
- c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

Ai sensi del successivo art. 7 del medesimo decreto l'eventuale modifica della convenzione, nel senso dell'aumento o della diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, può essere richiesta dal gestore dell'istituto paritario e

l'Amministrazione vi provvederà ma pur sempre "nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministero della pubblica istruzione".

Ciò posto, il Collegio osserva che, in base alla normativa esposta, risulta incontestabile che ulteriori finanziamenti possono essere concessi alle scuole paritarie solo nei limiti delle risorse disponibili, circostanza che, però, l'Amministrazione ha negato sussistere nel caso di specie.

Ora è noto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 413, legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché il c. 414 dello stesso art. 2, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, ma tale pronuncia non ha però implicato una totale equiparazione tra scuole pubbliche e scuole private paritarie e l'applicazione del medesimo regime giuridico.

Pertanto, le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010 si riferivano agli istituti scolastici pubblici, cosicché la sentenza n. 80/2010 non può, dunque, essere *tout court* applicata anche agli istituti paritari; né vale in contrario osservare che questi ultimi non possono rifiutare l'iscrizione di alunni disabili: gli istituti privati possono comunque contare su un sistema di finanziamento di natura privata (cioè le rette pagate dalle famiglie degli alunni) che esclude in radice la possibilità di una piena e completa assimilazione degli istituti paritari a quelli pubblici, e che rende ragionevole il limite normativamente imposto e annualmente replicato dai decreti attuativi.

4 – Il ricorso va, quindi, respinto.

Sussistono giusti motivi, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione del contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo rigetta;

-) compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore